

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 148

Euro 1,64

Anno 40

7 dicembre 2009

N. 208

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
DEGLI STATUTI

DELLA

**UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL
LURETTA**

DEL

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI***Sommario*****STATUTI****DELLA**

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA pag. 3

DEL

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA pag. 23

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA (Piacenza)

COMUNICATO

STATUTO

INDICE

TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Funzioni dell'Unione
- Art. 3 – Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione
- Art. 4 – Durata dell'Unione
- Art. 5 – Scioglimento dell'Unione
- Art. 6 – Recesso dall'Unione e adesione di nuovi Comuni
- Art. 7 – Sede dell'Unione

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 8 – Organi dell'Unione
- Art. 9 – Consiglio dell'Unione
- Art. 10 – Competenze del Consiglio dell'Unione
- Art. 11 – Convocazione del Consiglio
- Art. 12 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Art. 13 – Funzionamento del Consiglio
- Art. 14 – Presidente dell'Unione
- Art. 15 – Competenza del Presidente dell'Unione
- Art. 16 – Vice-Presidente dell'Unione
- Art. 17 – Giunta dell'Unione
- Art. 18 – Competenza della Giunta dell'Unione
- Art. 19 – Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta
- Art. 20 – Regolamenti
- Art. 21 – Controllo sugli atti dell'Unione

TITOLO III – PARTECIPAZIONE

- Art. 22 – Criteri generali
- Art. 23 – Consultazioni
- Art. 24 – Istanze, osservazioni, proposte

TITOLO IV – FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 25 – Rapporto con i Comuni componenti l'Unione
- Art. 26 – Convenzioni
- Art. 27 – Accordi di programma

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

- Art. 28 – Organizzazione degli uffici
- Art. 29 – Personale dell'Unione
- Art. 30 – Segretario dell'Unione

TITOLO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 31 – Ordinamento finanziario
- Art. 32 – Risorse finanziarie
- Art. 33 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
- Art. 34 – Attività finanziaria
- Art. 35 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 36 – Rendiconto
- Art. 37 – Controllo interno
- Art. 38 – Revisione economico-finanziaria
- Art. 39 – Servizio di Tesoreria

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 40 – Personale
- Art. 41 – Segretario dell'Unione
- Art. 42 – Messo dell'Unione
- Art. 43 – Bilancio e programmazione finanziaria per il 1° esercizio
- Art. 44 – Gestione del servizio di tesoreria
- Art. 45 – Organo di revisione
- Art. 46 – Entrata in vigore
- Art. 47 – Effetti dello Statuto

(segue allegato fotografato)

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 Principi fondamentali

1. Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione.
2. L'Unione dei comuni denominata "Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta" - in seguito chiamata "Unione" - è costituita volontariamente, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.
3. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della regione Emilia Romagna e della provincia di Piacenza ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
4. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
5. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Agazzano, Calendasco, Gossolengo, Gragnano Trebbiense e Rivergaro.
6. Le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo avvengono con le procedure richieste per l'approvazione degli statuti comunali.
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici.
2. Può essere attribuito all'Unione, in particolare, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - Segreteria generale, personale e organizzazione;
 - Gestione economica, finanziaria, programmazione;
 - Gestione delle entrate tributarie e fiscali;
 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
 - Ufficio Tecnico;
 - Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
 - Polizia locale, stradale e sicurezza urbana;
 - Polizia commerciale;
 - Polizia amministrativa;

- Polizia giudiziaria;
 - Servizi scolastici;
 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;
 - Biblioteche, musei e pinacoteche;
 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;
 - Impianti sportivi e manifestazioni diversi nel campo sportivo;
 - Servizi turistici e manifestazioni nel campo turistico;
 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
 - Urbanistica e gestione del territorio;
 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
 - Servizi di protezione civile;
 - Servizio idrico integrato;
 - Servizio smaltimento rifiuti;
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
 - Asili nido, servizi per l'infanzia e minori;
 - Servizi sociali (di prevenzione e riabilitazione, strutture residenziali e ricovero anziani, assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona);
 - Servizio necroscopico e cimiteriale;
 - Affissioni e pubblicità;
 - Fiere, mercati e servizi connessi;
 - Servizi relativi all'industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
 - Servizi produttivi (distribuzione gas, energia elettrica, teleriscaldamento, farmacie e centrale del latte e altri servizi produttivi);
 - Sportello unico;
 - Servizio civile.
3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto, adottata dai consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutte le modifiche statutarie.
4. Parimenti, con atto consiliare da approvarsi con le procedure di cui al precedente comma i Comuni possono sottrarre all'Unione funzioni e/o servizi già affidate con precedenti atti, ciò comunque non prima di cinque anni dal conferimento. A seguito di tale scelta il Consiglio dell'Unione, con voto conforme della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può disporre l'esclusione dall'Unione stessa del Comune che sottrae un servizio.
5. I conferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti devono essere disposti da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale. Nei confronti di un Comune che non effettui il conferimento, il Consiglio dell'Unione potrà procedere come nella fattispecie del comma precedente.

Art. 3***Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione***

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si perfeziona con l'approvazione, da parte dei consigli comunali aderenti al trasferimento delle competenze, di conformi delibere, nelle quali sono specificati il contenuto della funzione o del servizio attribuito nonché i rapporti finanziari tra gli enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.
2. I Comuni aderenti all'Unione possono affidare ad essa, tramite la stipulazione di convenzioni, lo svolgimento in forma associata di servizi generali di amministrazione degli enti nonché di attività strumentali all'espletamento delle funzioni comunali. Le convenzioni disciplinano le modalità organizzative e i rapporti finanziari tra gli enti.
3. Il trasferimento delle competenze all'Unione implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni; in particolare:
 - i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma e di altri accordi, sono esercitati dal Presidente dell'Unione;
 - i compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitati dal Consiglio dell'Unione;
 - le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.
4. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purchè tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 4***Durata***

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5***Scioglimento dell'Unione***

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei comuni componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona, in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di Revisori dei Conti degli Enti Locali, che sarà incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione, .
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione, cui spettano tutte le competenze in precedenza attribuite agli organi dell'Unione, trasmette alle amministrazioni dei comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi. I consigli comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

4. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza.

Art. 6

Recesso dall'Unione ed adesione di nuovi comuni

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni dalla data di costituzione.
2. Il recesso deve essere deliberato e comunicato entro il mese di ottobre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna alla piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione, rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dall'Unione; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la sua funzionalità e fruibilità.
5. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione.
6. L'Unione prenderà atto, con deliberazione consiliare, del recesso nella prima seduta utile.
7. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 7

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel comune di Rivergaro.
2. La sede dell'Unione può essere variata con delibera del Consiglio dell'Unione senza necessità di modificare il presente Statuto.
3. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione purchè all'interno del territorio dell'Unione.
4. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse purchè ricompresi nell'ambito del territorio dell'Unione.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8

Organi dell'Unione

1. Sono organi politici dell'Unione:
 - il Consiglio
 - la Giunta
 - il Presidente.

2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto previsto in sede di prima applicazione dello Statuto. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. Sono organi tecnici dell'Unione:
 - il Segretario dell'Unione
 - il Revisore dei Conti.

Art. 9
Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni componenti l'Unione.
3. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso.
4. Il Consiglio è composto di 21 membri di cui i Sindaci dei comuni appartenenti all'Unione sono membri di diritto. Le nomine intervengono nella stessa adunanza di approvazione dello Statuto e sono subordinate all'efficacia dello stesso.
5. Il numero dei consiglieri spettanti ai singoli comuni sono i seguenti:

Agazzano	n. 3 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Calendasco	n. 3 consiglieri di cui uno spettante alle minoranze
Gossolengo	n. 5 consiglieri di cui n. 2 spettante alle minoranze
Gragnano Trebbiense	n. 4 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Rivergaro	n. 6 consiglieri di cui n. 2 spettante alle minoranze.
6. Nel caso in cui in uno dei comuni a cui è riservata la nomina dei consiglieri di minoranza non esista la minoranza consiliare, i consiglieri spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.
7. Il consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei comuni aderenti e comunque entro 20 giorni dall'elezione del Sindaco.
8. I membri di diritto del Consiglio dell'Unione e i rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
9. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede, entro 10 giorni, alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.
10. Le dimissioni da consigliere dell'Unione, da comunicare al Presidente dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

11. Ai Consiglieri dell'Unione può essere attribuito il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni consiliari, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 10

Competenze del consiglio dell'Unione

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del TUEL, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'Unione a società di capitale, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi dell'Unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
3. La prima adunanza del Consiglio dell'Unione è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Gossolengo, capofila dell'Associazione Intercomunale Valtrebbia, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dovrà essere tenuta entro i successivi 10 giorni.
4. Nella stessa seduta il Consiglio dell'Unione dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
 - a) nomina del Presidente;

b) presa atto della composizione della Giunta dell'Unione.

5. Entro 20 giorni dall'elezione del Presidente i consiglieri possono inviare note scritte al Presidente stesso per la redazione delle linee programmatiche e nel corso degli adempimenti istituzionali possono partecipare alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Nei successivi 10 giorni il Presidente convoca il consiglio dell'Unione per l'approvazione delle linee programmatiche. Nella medesima adunanza il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall'Unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

Art. 11

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato:
 - di norma su iniziativa del Presidente ;
 - su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri (non computando a tal fine il Presidente);
 - su richiesta della Giunta.
2. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Le sedute del consiglio sono tutte ordinarie e l'avviso deve essere consegnato a ciascuna consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
4. Nei casi d'urgenza o di integrazione dell'ordine del giorno, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, la trattazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata (fa fede la data di inoltro) o da dichiarazione del dipendente e/o incaricato che svolge funzioni di messo. Diverse modalità di consegna dell'avviso potranno essere individuate nel regolamento del consiglio dell'Unione di cui all'art. 13.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.
7. La seduta di seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.

Art. 12

Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio

1. Il consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà dei componenti con arrotondamento all'unità superiore.

2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti, senza contare a tal fine il Presidente.
3. Le deliberazioni del consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti e a scrutinio palese, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente e dal regolamento sul funzionamento del consiglio.
4. Le riunioni del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, fatto salvo quanto disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 13

Funzionamento del consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto di quanto fissato nell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà la presidenza e le altre forme di funzionamento del Consiglio dell'Unione.

Art. 14

Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione deve essere un sindaco dei comuni facenti parti dell'Unione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione a voto segreto e a maggioranza assoluta degli assegnati nei termini previsti dall'articolo 10.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale del mandato, determina con la stessa decorrenza la cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art.15

Competenza del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
3. Il presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio dell'Unione.

4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio dell'Unione entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 16
Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente e scelto tra i componenti del Consiglio dell'Unione. Di tale nomina il Presidente dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.17
Giunta dell'Unione

1. La giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Ciascun membro della Giunta deve delegare, con atto formale, un proprio assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, entro 30 giorni dalla nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Non possono far parte della Giunta dell'Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.
4. Gli assessori, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori da effettuarsi nel termine di trenta giorni, le funzioni di Assessore dell'Unione.

Art.18
Competenza della Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario o dei funzionari.

3. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 19

Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Nei successivi 20 giorni il Consiglio provvede alla sua nomina.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Tuel.

Art. 20

Regolamenti

1. L'Unione ha potestà regolamentare.
2. I regolamenti, entrano in vigore nei tempi previsti dalla deliberazione di approvazione.
3. Nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, il Consiglio dell'Unione può deliberare, su proposta della Giunta dell'Unione, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 21

Controllo sugli atti dell' Unione

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 22

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione

e la tutela dell' ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

Art.23

Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

Art. 24

Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 25

Rapporto con i comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni di consiglio e di giunta adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente per 15 giorni.

2. Ogniquale volta uno dei comuni lo richi ed a, il presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti e le linee di sviluppo individuate.

Art. 26 **Convenzioni**

1. L'Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei presenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
 - b) i fini e la durata della convenzione
 - c) le modalità di finanziamento
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati
3. Per l'espletamento dei propri fini, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 27 **Accordi di programma**

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute

TITOLO V **UFFICI E PERSONALE**

Art.28 **Organizzazione degli uffici**

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 29
Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.
5. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata e della concertazione.

Art. 30
Segretario dell'Unione

1. Il segretario dell'Unione è nominato dal Presidente e potrà essere individuato tra i segretari comunali dei comuni aderenti all'Unione o altro segretario comunale.
2. Il Presidente può, altresì, nominare un vice-segretario da individuarsi tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione oppure fra i dipendenti dell'Unione ovvero dei comuni aderenti all'Unione, in possesso dei requisiti per l'accesso in carriera dei segretari comunali.
3. Il segretario dell'Unione svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e/o di procedimento coordinandone l'attività. Al Segretario dell'Unione spettano, per il settore di competenza, anche tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che

la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

4. Il Segretario dell'Unione inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione;
- esercita le funzioni di direttore generale.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 31

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge per quanto concerne i principi fondamentali.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

Art. 32

Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
 - trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - risorse per investimenti;
 - altre entrate
 - contributi erogati dalla Unione Europea e altri organismi.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 33

Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti ovvero affidati all'Unione stessa.

2. La giunta dell'Unione propone ai singoli comuni le modalità di riparto delle spese le quali saranno dai singoli comuni approvati con deliberazione consiliare nell'ambito delle delibere di trasferimento delle funzioni/servizi all'Unione. A tal fine verranno utilizzati parametri, variabili anche in funzione della tipologia del servizio, tali da garantire un rapporto basato sulla equità di trattamento tra gli enti.

Art. 34
Attività finanziaria

1. L'Unione adotta il regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U.E.L.
2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Art 35
Bilancio e programmazione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
3. Al bilancio annuale sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica
 - il bilancio pluriennale
 - tutti i documenti previsti dall'art. 172 del T.U.E. L.
5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 36

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli art. 227 e seguenti del T.U.E.L.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio dell'Unione, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227, comma 4, del T.U.E.L.:
 - a) la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del T.U.E.L, esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
 - b) la relazione del revisore del conto, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera "d", del T.U.E.L
 - c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 37

Controllo interno

1. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 38

Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto secondo le disposizioni di cui al titolo VII del T.U.E.L. e del presente Statuto.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6, del T.U.E.L. le funzioni affidate al revisore dei conti potranno essere ampliate in sede di approvazione del Regolamento di contabilità.

Art. 39
Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ai soggetti abilitati a svolgere tale servizio, ai sensi dell'art. 208 del T.U.E.L. Per quanto attiene le ulteriori disposizioni inerenti il servizio di tesoreria, si applicano le disposizioni previste dal T.U.E.L. e dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40
Personale

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di eventuale personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipula di apposita convenzione a norma dell'art.30 del T.U.E.L. ovvero agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc., sussistendone gli estremi di legge.

Art. 41
Segretario dell'Unione

1. Fino all'individuazione di un proprio segretario, l'Unione si avvale, del Segretario comunale titolare del Comune di Gossolengo; in caso di assenza del segretario, le funzioni di segretario sono svolte dal suo naturale sostituto.

Art. 42
Messo dell'Unione

1. Fino all'adozione della dotazione organica, le funzioni di Messo dell'Unione sono svolte dagli agenti di polizia municipale dei Comuni aderenti all'Unione. Il Presidente può conferire dette funzioni anche ai messi dei restanti comuni aderenti all'Unione.

Art. 43
Bilancio e programmazione finanziaria per il 1° esercizio

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'Unione, il bilancio di previsione per l'anno finanziario in corso. Tale documento consisterà nel solo bilancio annuale.
2. Fino all'avvenuta approvazione del bilancio di cui al comma 1, il comune di Gossolengo anticiperà le spese necessarie ed urgenti al funzionamento dell'Unione.

Art. 44***Gestione del servizio di tesoreria***

1. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria, ogni riscossione ed ogni pagamento avviene presso l'Istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria del comune di Gossolengo.

Art. 45***Organo di revisione***

1. Fino alla nomina del revisore dei conti, l'organo di revisione economico-finanziario del comune di Gossolengo provvede agli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 46***Entrata in vigore***

1. Il presente Statuto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Art. 47***Effetti dello Statuto***

- 1) La costituzione dell'Unione che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, comporta la trasformazione contestuale in Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, dell'Associazione Intercomunale Val Trebbia.
 - 2) Le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all'Associazione, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento delle relative funzioni o servizi.
-
-

COMUNE DI
MONTECCHIO EMILIA
(Reggio Emilia)

COMUNICATO
STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 6 dicembre 2002
Entrato in vigore il 3 febbraio 2003
Modificato con delibera Consiglio comunale n. 63 del 19/10/2009

I N D I C E

VALORI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I – L'autonomia e lo Statuto

- Art. 1 – Autonomia
- Art. 2 – Statuto

CAPO II – Il Comune

- Art. 3 – Ruolo
- Art. 4 – Funzioni
- Art. 5 – Territorio e sede
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

CAPO III – La potestà regolamentare, programmatica e pianificatoria

- Art. 7 – Regolamenti
- Art. 8 – Programmazione e pianificazione

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I – Organi e deliberazioni

- Art. 9 – Organi
- Art. 10 – Deliberazioni degli organi collegiali

CAPO II – Il Consiglio comunale

- Art. 11 – Competenze e attribuzioni
- Art. 12 – Presidenza e funzionamento del Consiglio
- Art. 13 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 14 – Consiglieri comunali
- Art. 15 – Decadenza dei Consiglieri
- Art. 16 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi gruppo
- Art. 17 – Commissioni consiliari
- Art. 18 – Commissioni d'indagine

CAPO III – Il Sindaco

- Art. 19 – Ruolo e funzioni
- Art. 20 – Vice Sindaco

CAPO IV – La Giunta comunale

- Art. 21 – Composizione e nomina
- Art. 22 – Ruolo e competenze generali
- Art. 23 – Esercizio delle funzioni
- Art. 24 – Dimissione e revoca di Assessori
- Art. 25 – Decadenza della Giunta e mozione di sfiducia
- Art. 25 bis – Consiglieri delegati dal Sindaco

CAPO V – Pari opportunità

- Art. 26 – Pari opportunità

TITOLO III – LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – La partecipazione all'Amministrazione comunale

- Art. 27 – Partecipazione all'Amministrazione
- Art. 28 – Quartiere di Villa Aiola
- Art. 29 – Libere forme associative

CAPO II – La partecipazione al procedimento

- Art. 30 – Diritto di partecipazione

- Art. 31 – Istanze
- Art. 32 – Petizioni
- Art. 33 – Proposte

CAPO III – Le consultazioni ed i referendum

- Art. 34 – Consultazione dei cittadini
- Art. 35 – Referendum

CAPO IV – Il diritto d'accesso e d'informazione

- Art. 36 – Pubblicità degli atti e delle informazioni
- Art. 37 – Diritto di accesso agli atti amministrativi

CAPO V – Il Difensore civico

- Art. 38 – Ufficio del Difensore civico

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I – L'organizzazione

- Art. 39 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

CAPO II – Il Segretario e il Direttore generale

- Art. 40 – Segretario comunale
- Art. 41 – Vice Segretario
- Art. 42 – Direttore generale

CAPO III – Il personale direttivo

- Art. 43 – Direzione degli uffici e servizi
- Art. 44 – Incarichi a contratto

TITOLO V – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 45 – Servizi comunali
- Art. 46 – Istituzioni
- Art. 47 – Aziende speciali
- Art. 48 – Società di capitali
- Art. 49 – Associazione e fondazione

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I – Convenzioni, consorzi e Accordi di programma

- Art. 50 – Forme associative e convenzioni
- Art. 51 – Consorzi
- Art. 52 – Accordi di programma

CAPO II – I rapporti con Stato, Regione e Provincia

- Art. 53 – Stato
- Art. 54 – Regione
- Art. 55 – Provincia

TITOLO VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I – La programmazione e la rendicontazione

- Art. 56 – Bilancio
- Art. 57 – Programmazione degli investimenti
- Art. 58 – Rendiconto della gestione

CAPO II – Le risorse e il patrimonio

Art. 59 – Risorse

Art. 60 – Gestione del patrimonio

CAPO III – Il controllo interno

Art. 61 – Tipologie di controlli

Art. 62 – Revisore dei conti

CAPO IV – La Tesoreria e il concessionario

Art. 63 – Tesoreria e riscossione delle entrate

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI**CAPO I – Norme transitorie**

Art. 64 – Norme transitorie

CAPO II – Norme finali

Art. 65 – Revisione dello Statuto

Art. 66 – Entrata in vigore

(segue allegato fotografato)

VALORI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Il Comune di Montecchio Emilia ispira il presente Statuto e la sua azione amministrativa al peculiare patrimonio storico, civile e culturale della sua comunità.

I primi insediamenti umani nel territorio dell'attuale Comune sono antichi; nel corso di centinaia di anni si sono stabiliti ed hanno vissuto sul territorio popolazioni di etnia, cultura, tradizioni differenti; a partire dal Medio Evo è stato un centro di commercio, amministrazione, di scuola e cultura per l'insieme delle popolazioni della vallata del fiume Enza; Montecchio Emilia si è caratterizzata e si caratterizza per la sua comunità aperta all'accoglienza e alla cooperazione con altre comunità nazionali ed estere.

L'attuale sviluppo economico di Montecchio Emilia ha radici nella peculiare storia produttiva e sociale del suo territorio; una tradizione di artigianato indipendente, un commercio e un'agricoltura forti che hanno favorito la nascita e la crescita di un'industria manifatturiera di piccole e medie imprese capaci di affrontare le sfide dell'economia contemporanea.

Il Comune ha una vivace produzione artistica e culturale innestata nella tradizione della collettività locale ma sovente il rapporto con i filoni più importanti della cultura nazionale ed europea.

Montecchio Emilia si è distinta per le azioni di mutualità e solidarietà, di tolleranza, di valorizzazione delle diverse espressioni politiche, culturali e religiose della sua gente; le lotte per la libertà, la giustizia e la dignità dei singoli e della comunità hanno conosciuto momenti alti, dalla partecipazione ai movimenti per l'indipendenza dell'Italia, alla resistenza antifascista.

Il Comune è impegnato nella difesa e nello sviluppo dei valori e delle tradizioni che costituiscono il patrimonio storico di Montecchio Emilia e rappresentano un punto di arricchimento per il rinnovamento dell'identità e dei caratteri distintivi della sua società.

A questi valori e tradizioni il Comune intende ispirare le proprie iniziative per affrontare e risolvere i problemi della sua comunità e per contribuire al conseguimento di obiettivi e finalità universali: il diritto alla felicità per ogni individuo, la pace e la non-violenza, le libertà individuali e collettive, lo sviluppo della democrazia, la giustizia sociale, l'eguaglianza delle opportunità, il superamento delle discriminazioni tra uomo e donna, la promozione della vita e della dignità della persona, la solidarietà verso i più deboli, l'integrazione etnica e razziale, lo sviluppo sostenibile e la difesa dell'ambiente, la difesa e la valorizzazione del lavoro.

Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune di Montecchio Emilia curano, proteggono e accrescono le risorse che ne caratterizzano il territorio; in particolare promuovono la difesa dell'ambiente storico e naturale del Comune e la valorizzazione del fiume Enza che rappresenta una caratteristica fondamentale del territorio; assumono iniziative per rendere le risorse ambientali e storiche fruibili dai cittadini e per concorrere all'elevazione della qualità della vita della comunità.

La comunità, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione, consultazione e proposta previste dallo Statuto e dalla legge, individua i propri interessi fondamentali ed indirizza le azioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali obiettivi.

Montecchio Emilia è centro amministrativo e di servizi di riferimento per le popolazioni della Val d'Enza; il Comune è impegnato nel consolidamento e nel rafforzamento di questo ruolo sovracomunale in accordo e collaborazione con gli Enti Locali del territorio circostante.

Nello spirito dei principi sanciti dal “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, il Comune di Montecchio Emilia è interessato a verificare forme di collaborazione politico-amministrativa e iniziative di riassetto istituzionale sovracomunale con altri comuni della Val d'Enza, al fine di migliorare la pianificazione territoriale, la programmazione degli interventi pubblici e la gestione dei servizi su un più vasto territorio.

TITOLO I

PRINCÍPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

L'AUTONOMIA E LO STATUTO

Art. 1

Autonomia

1. Il Comune di Montecchio Emilia, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione dell'ordinamento generale del Comune, mediante lo Statuto e i regolamenti.

Art. 2

Statuto

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali e i criteri generali dell'organizzazione dell'ente nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione in materia di autonomie locali.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, fissa l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i procedimenti e gli atti.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità montecchiese.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 3

Ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento; in particolare il Comune:

- a) coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli;
- b) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini residenti e domiciliati e per tutelarne i diritti fondamentali indipendentemente dal sesso, religione, nazionalità ed età, ispirando la propria azione a principi di equità, di solidarietà e di integrazione, per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali;

- c) si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e della pace; promuove azioni positive per la parità e la corresponsabilità tra uomo e donna per il superamento di ogni forma di discriminazione.
- d) promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini;
- e) attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per la programmazione, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle attività sociali a favore dei cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste;
- f) nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea e delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989, e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti locali, di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture;
- g) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole, cooperative ed altre e con le loro associazioni per interventi utili al miglioramento dello stato economico, alla valorizzazione e sviluppo delle realtà imprenditoriali locali ed alla salvaguardia del lavoro;
- h) promuove, in termini di assoluta e reciproca indipendenza, iniziative con istituzioni religiose, di ogni credo, che hanno per obiettivo la valorizzazione e la realizzazione dei diritti fondamentali di solidarietà e uguaglianza e riconosce il ruolo svolto dalle parrocchie nello sviluppo storico del Comune di Montecchio Emilia;
- i) favorisce ed incentiva il volontariato quale concreta espressione di civica solidarietà.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 4 Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai servizi sociali, all'assetto ed utilizzo del territorio e allo sviluppo economico e sociale.

2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge.

4. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'azione del Comune deve informarsi ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni degli atti nonché della semplificazione delle procedure.

Art. 5 Territorio e sede

1. Il territorio comunale si estende per 24,65 km² lungo la sponda destra orografica del fiume Enza e confina con i comuni di Sant'Ilario d'Enza, Reggio nell'Emilia, Bibbiano, San Polo d'Enza e Montechiarugolo; il territorio comprende oltre al capoluogo il centro abitato di Villa Aiola.

2. La sede del Comune è posta in piazza della Repubblica n. 1 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, in data 26 Giugno 2008 è stato concesso il Titolo di Città.

3. Lo stemma è quello riconosciuto con dichiarazione del Capo del Governo del 1° maggio 1929, trascritto nei registi della Consulta Araldica il 1° maggio 1929, così descritto: "d'argento, all'anello di rosso caricato di otto rose, d'oro, bottonate d'azzurro, con al centro le lettere capitali L ed M sormontate da segni d'abbreviazione, L'anello cimato di un cerchio d'oro con palline di rosso, circondante una pietra preziosa triangolare, incastonata nel cerchio d'oro." Lo scudo sarà fregiato con ornamenti di Città.

4. Il gonfalone è di colore azzurro riporta al centro lo stemma sopra descritto, in alto la scritta "CITTA' DI MONTECCHIO EMILIA" in oro.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, sentita la Giunta comunale.

CAPO III LA POTESTÀ REGOLAMENTARE, PROGRAMMATORIA E PIANIFICATORIA

Art. 7 Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, salvo diversa disposizione contenuta nella deliberazione medesima.

Art. 8 Programmazione e pianificazione

1. Il Comune:

- a) adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari;
- b) concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione;

- c) partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della Provincia e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

2. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione della vocazione civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI E DELIBERAZIONI

Art. 9

Organi

1. Sono organi di governo del Comune:
- a) il Consiglio comunale;
 - b) il Sindaco;
 - c) la Giunta comunale.
2. Agli organi del Comune spettano la funzione di rappresentanza democratica della comunità.
3. La legge e lo Statuto regolano le competenze degli organi di governo ed i rapporti con l'apparato gestionale, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 10

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle qualità personali o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione del Consiglio comunale spetta al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri nel numero di almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l'iniziativa delle proposte di deliberazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, agli Assessori, ai Responsabili degli uffici e servizi.
3. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dagli uffici sotto la responsabilità dei Responsabili degli uffici e servizi i quali esprimono i pareri previsti dalla legge.
4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
5. Il Segretario comunale quando si trova in uno dei casi di incompatibilità non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, in tal caso è sostituito dal Vice Segretario, o in subordine da un componente del collegio nominato dal Presidente.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale che si esplica con le modalità previste nel regolamento.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

4. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

5. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformando la sua azione ai principi e ai criteri stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità.

Art. 12 Presidenza e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento disciplinante il proprio funzionamento.

2. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo le seguenti disposizioni:

- a) il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anziano;
- b) Il Presidente del Consiglio è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi. ne dirige i lavori, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- c) il Consiglio comunale è convocato mediante comunicazione ricevuta dai Consiglieri almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della seduta per le sedute di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, almeno tre giorni per le altre sedute;
- d) il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio comunale delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, in

seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri; sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni a scrutinio segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

5. L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.

7. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, il Difensore civico, il Presidente del Consiglio di quartiere, nonché funzionari del comune ed esperti estranei all'Amministrazione.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale, che le approva, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Il programma, formalmente approvato con atto della Giunta è messo a disposizione di ogni Consigliere comunale affinché possa intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti che saranno discussi nella seduta consiliare di presentazione.

3. Nel corso del mandato, con deliberazione del Consiglio comunale, possono essere apportate modificazioni o integrazioni alle linee programmatiche approvate sulla base delle esigenze che dovessero emergere nell'ambito locale.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 14

Consiglieri comunali

1. L'entrata in carica, la posizione giuridica, le dimissioni, la supplenza e la surrogazione dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili del voto che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. I Consiglieri supplenti esercitano le stesse funzioni dei Consiglieri temporaneamente sostituiti e godono delle medesime prerogative.

4. I diritti dei Consiglieri sono previsti dalla legge e sono esercitati con le modalità e le forme disciplinate dal regolamento.

5. Il diritto di iniziativa dei Consiglieri comprende la possibilità di presentare proposte di deliberazione al Consiglio alle condizioni di cui all'articolo 10, tali proposte dovranno essere corredate della necessaria documentazione istruttoria.

6. Le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta. Nel documento dovrà essere specificata l'eventuale richiesta di risposta scritta.

7. Il diritto di accesso dei Consiglieri per ragioni inerenti al mandato è esercitato rispetto ai documenti esistenti ed è svolto secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi. Resta esclusa la possibilità di richiedere attività di elaborazione di informazioni o di dati.

8. Ogni Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15

Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

2. La giustificazione dell'assenza può essere preventiva o successiva. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina modalità e tempi per la giustificazione delle assenze. L'assenza ingiustificata del Consigliere per tre sedute consecutive legittima i membri del Consiglio a richiedere l'avvio del procedimento di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi della normativa vigente assegnando al Consigliere un tempo non inferiore a venti giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine, il Consiglio comunale esamina le giustificazioni fornite e delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Copia della deliberazione deve essere notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 16

Gruppi consiliari e conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e nominare un Capo gruppo, secondo quanto previsto nel regolamento, comunicandolo al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i Capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. La conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare il migliore svolgimento dei lavori del Consiglio.

3. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e il regolamento del Consiglio comunale ne definisce le norme per il funzionamento, ne dettaglia le competenze e specifica i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Consiglio comunale, le commissioni consiliari e la Giunta comunale.

Art. 17

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno le commissioni consiliari permanenti, individuando le eventuali commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia la cui presidenza spetta alle opposizioni.

2. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina sono stabiliti l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

3. Le commissioni sono costituite con criterio proporzionale, i gruppi designano i

componenti delle commissioni entro venti giorni dalla deliberazione di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine li comunicano al Segretario comunale.

4. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

5. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materia possono partecipare alle riunioni delle Commissioni.

6. Il regolamento del Consiglio comunale determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 18

Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza dei membri assegnati, può istituire nel suo seno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, dotate di poteri d'inchiesta, composte con criterio proporzionale.

2. La presidenza delle commissioni di indagine spetta ad un rappresentante delle opposizioni.

3. I poteri ed il funzionamento delle commissioni d'indagine è rimesso al regolamento.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 19

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ha la rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

5. Quale ufficiale del governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.

6. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti e in particolare:

- a) convoca i comizi per i referendum comunali;
- b) adotta ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;
- c) rappresenta il Comune in giudizio
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai

- regolamenti comunali;
- h) nomina i messi notificatori;
 - i) rappresenta il Comune negli organi dei consorzi e delle società di capitali ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore od un Consigliere ad esercitare tali funzioni;
 - j) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
 - k) ha facoltà di delega delle proprie nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo nazionale e regionale;
 - l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
 - m) nomina il Segretario comunale e ad esso può attribuire previa deliberazione della Giunta comunale le funzioni di Direttore generale dell'Ente o altre funzioni specifiche.

Art. 20 Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le sue funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. All'Assessore predetto è attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

2. In caso di assenza del Vice Sindaco spetta a ciascun Assessore, secondo l'ordine di età, di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni.

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero minimo di tre e un numero massimo di sei Assessori, nominati dal Sindaco, uno dei quali designato come Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. Le cause di impedimento ed incompatibilità alla nomina, la posizione giuridica dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Non può essere nominato Assessore chi nello stesso mandato sia stato candidato alle elezioni del Consiglio comunale e non sia risultato eletto.

Art. 22 Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuare gli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta esercita attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio, cui riferisce circa il proprio operato annualmente, in occasione della presentazione del conto consuntivo.

3. Spetta alla Giunta adottare tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano dalla legge riservati al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, ed in particolare:

- a) approva il piano esecutivo di gestione;

- b) approva lo schema di bilancio e la relazione al conto consuntivo;
- c) propone al Consiglio programmi, linee d'indirizzo, regolamenti e provvedimenti nell'ambito dei propri poteri di impulso;
- d) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) approva i progetti di lavori pubblici;
- f) approva le varianti ai progetti di lavori pubblici che esulino dalla competenza del responsabile del procedimento;
- g) autorizza la costituzione in giudizio del Sindaco, promuove e resiste in liti ed arbitrati;
- h) nomina la delegazione trattante di parte pubblica e la autorizza alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- i) adotta atti di indirizzo nei confronti dei Responsabili degli uffici e servizi;
- j) determina le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Art. 23

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco o, in caso di assenza di entrambi, dall'Assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta ed esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di indirizzo e di verifica per il funzionamento dei rispettivi settori e servizi e l'esecuzione degli atti, nonché per i servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale con le funzioni assegnategli dalla Legge.

5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, il Difensore civico, il Presidente del Consiglio di quartiere, nonché funzionari del comune ed esperti estranei all'Amministrazione.

Art. 24

Dimissioni e revoca di Assessori

1. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, che può respingerle od accettarle, informandone il Consiglio nella prima seduta utile.

2. Il Sindaco può sempre revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio contestualmente al nominativo del o dei nuovi Assessori.

Art. 25

Decadenza della Giunta e mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. La decadenza della Giunta e la mozione di sfiducia sono regolati dalla legge.

Art 25 bis
Consiglieri delegati dal Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Area e/o Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, anche appartenenti ai gruppi di opposizione, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. L'attività svolta dai Consiglieri delegati dal Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

CAPO V
PARI OPPORTUNITÀ

Art. 26
Pari opportunità

1. Nella nomina degli Assessori nessun sesso può essere rappresentato, di norma, in misura superiore ai tre quarti.

2. Nelle commissioni consiliari e negli altri organismi derivati nonché negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 27
Partecipazione all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini in forma singola o associata all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità a realizzare una più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organismi elettivi ed i cittadini.

2. Il Comune assicura ai cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri, purché regolarmente soggiornanti, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire nei confronti degli organi elettivi, contribuendo a definire scelte e programmi.

Art. 28
Quartiere di Villa Aiola

1. Per meglio garantire la partecipazione all'attività amministrativa della comunità di Villa Aiola è istituito il Consiglio di quartiere di Villa Aiola.

2. Il Consiglio comunale approva un apposito regolamento stabilendo le funzioni, il numero dei componenti, le modalità di elezione e di durata in carica del Consiglio di quartiere nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 29

Libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni, che non devono avere scopo di lucro, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione e consistenza numerica e temporanea nelle forme previste dal regolamento. Tutte le associazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli successivi.

2. L'Amministrazione comunale per la promozione dei valori culturali, sociali ed umani di ogni cittadino, nonché per la gestione di particolari servizi, riconosce come risorsa, e se ne può avvalere, le forme associative già costituite con particolare riferimento alle associazioni di volontariato per la solidarietà umana e sociale ed alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

3. Alle associazioni, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo con i criteri e le modalità previste dal regolamento per la concessione dei benefici sovvenzioni e contributi.

4. Il Consiglio comunale nel definire i contenuti del regolamento di cui al comma 3 dovrà prevedere un apposito albo per la registrazione delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti previsti dal regolamento stesso.

5. Il Consiglio comunale al fine di disciplinare in modo permanente il confronto con le associazioni iscritte all'albo di cui al comma 4, istituisce con apposita deliberazione le necessarie consultazioni con relativo regolamento che ne prevede anche la durata.

6. Le Consultazioni sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 30

Diritto di partecipazione

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Fanno eccezione i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il regolamento sulla partecipazione al procedimento stabilisce le modalità di individuazione del responsabile del procedimento.

3. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le modalità per intervenire nel procedimento attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte o documenti; nonché i tempi e modi per evadere dette istanze, richieste, memorie, nel rispetto dell'onere di motivazione.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere in visione tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sull'accesso agli atti e ai documenti amministrativi sottrae all'accesso.

Art. 31

Istanze

1. I cittadini residenti o domiciliati, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti della attività dell'amministrazione.

2. Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione all'attività dell'Amministrazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza e della risposta.

Art. 32

Petizioni

1. Un gruppo di almeno cinquanta cittadini residenti o domiciliati possono rivolgere una petizione agli organi dell'amministrazione per sollecitarne intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento sulla partecipazione all'attività dell'Amministrazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente o all'ufficio competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.

3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 33

Proposte

1. Un gruppo di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e il Consiglio di quartiere di Villa Aiola possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate degli eventuali pareri richiesti.

CAPO III

LE CONSULTAZIONI ED I REFERENDUM

Art. 34

Consultazione dei cittadini

1. Gli organi dell'Amministrazione per propria iniziativa possono attuare una consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie di questi individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di conferenze pubbliche o di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali sono espresse, nelle forme più idonee, opinioni e proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali è richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato, o con altri idonei strumenti.

3. I risultati della consultazione sono trasmessi dal Sindaco alla Giunta comunale o al Consiglio comunale in relazione alle rispettive competenze, per le valutazioni conseguenti. Il Sindaco provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 35

Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al venti per cento degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente, può chiedere l'indizione di referendum:

- a) consultivi su questioni attinenti le materie di esclusiva competenza comunale;
- b) abrogativi, per l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari e provvedimenti amministrativi.

2. Le firme raccolte devono essere autenticate nelle forme di legge.

3. Il comitato promotore del referendum, una volta raccolto un terzo delle firme previste al comma 1, sottopone al comitato dei garanti il testo definitivo del quesito da sottoporre agli elettori; il comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità entro trenta giorni. Nel caso il quesito sia giudicato ammissibile il comitato promotore deve provvedere a completare la raccolta delle firme necessarie entro sessanta giorni dalla notifica della pronuncia che sancisce l'ammissibilità del quesito.

4. La verifica del numero e delle modalità di raccolta delle firme occorrenti, sia parziali che totali, è di competenza del comitato dei garanti.

5. La composizione e i poteri del comitato dei garanti sono determinate dal regolamento sulla partecipazione alla attività dell'Amministrazione.

6. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) Statuto e regolamenti attinenti l'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente
- b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilanci annuali e pluriennali, relazione previsionale e programmatica, programmazione triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, conti consuntivi, mutui e fonti di finanziamento straordinarie;
- e) ordinamento del personale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- f) attività amministrativa di esecuzione di norme statali o regionali;
- g) regolamento d'igiene e polizia locale;
- h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi quattro anni dal precedente suffragio;

7. Non si può tenere più di una consultazione referendaria all'anno ed in ogni consultazione non possono essere posti più di tre quesiti.

8. Il referendum non può avere luogo in contemporanea con le elezioni amministrative.

9. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro centoventi giorni dalla data di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione alla attività dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'organo competente approvi un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori entro sessanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum questo è revocato con decreto del Sindaco, sentito il parere del comitato dei garanti.

10. Il referendum è valido nel caso in cui partecipi la maggioranza degli aventi diritto, l'esito è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

11. In caso di referendum consultivo il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ne prende atto e demanda all'organo competente l'eventuale adozione del provvedimento conseguente o attuativo.

12. L'organo competente può deliberare in modo difforme dalle risultanze del referendum consultivo a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO IV IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Art. 36

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, con l'esclusione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del responsabile del procedimento che ne vieti l'esibizione, sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini alle informazioni sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. L'Amministrazione assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui essa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende o organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione è resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento per la quale sia prescritta la pubblicazione è effettuata all'albo pretorio del Comune. In ragione delle necessità e della tipologia degli atti possono essere disposte altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, l'Amministrazione utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

6. I membri della Giunta e i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare la loro dichiarazione dei redditi presso la sede comunale all'inizio e alla fine di ciascun mandato.

Art. 37

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento sull'accesso, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e a tutti i cittadini, singoli od associati per gli atti amministrativi per i quali il regolamento lo ammetta.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del responsabile del procedimento che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

CAPO V IL DIFENSORE CIVICO

Art. 38

Ufficio del Difensore civico

1. Il Comune si impegna a valutare l'istituzione della figura del difensore civico in ambito e con valenza sovracomunale, anche al fine di garantirsi l'utilizzo di professionalità adeguate allo svolgimento del ruolo.

2. La forma associativa individuata determinerà il procedimento di elezione, il compenso e ne regolerà le funzioni.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 39

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Responsabili degli uffici e servizi e i responsabili di servizio assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità anche secondo criteri di flessibilità e di interscambiabilità di funzioni.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dagli organi di governo ciascuno per il proprio livello di competenze. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi fissa i criteri organizzativi e prevede le modalità per l'assegnazione del personale agli uffici e servizi comunali.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali su proposta del Segretario comunale, del Direttore generale, se nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi, persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti in particolare all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori nell'ambito delle leggi vigenti e degli accordi sottoscritti; per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione dell'ente promuove consultazioni con le rappresentanze sindacali.

5. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

IL SEGRETARIO E IL DIRETTORE GENERALE

Art. 40

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, che lo sceglie con le modalità, i termini e le procedure previste dalla legge.

2. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può consentire la stipulazione di convenzioni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ove non sia stato nominato il Direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività.

4. Il Segretario comunale, oltre ai i compiti e le funzioni attribuitegli dalla legge, da altri articoli del presente Statuto, dai regolamenti o conferite dal Sindaco, in particolare:

- a) vigila sull'applicazione, da parte degli uffici e servizi, delle norme sul procedimento amministrativo;
- b) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;
- c) presiede, ove non sia nominato il Direttore generale, le commissioni di concorso per le assunzioni di personale di qualifica apicale.

5. Nel caso il Sindaco nomini il Direttore generale contestualmente disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale, nell'ambito di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il Sindaco, con le modalità previste dalla legge, può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale.

Art. 41

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario deve possedere i titoli richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

Art. 42

Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni la cui popolazione sommata non sia inferiore a quindicimila abitanti.

2. Il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei comuni convenzionati.

3. Le modalità di conferimento e revoca dell'incarico, lo stato giuridico ed economico, le funzioni del Direttore generale sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO III

IL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 43

Direzione degli uffici e servizi

1. La direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo

Statuto e dai regolamenti spetta ai Responsabili nominati dal Sindaco.

2. Nel rispetto del principio della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo e compiti di gestione, spetta agli Organi di governo del Comune la definizione degli obiettivi e dei programmi e la formulazione delle direttive generali, compete invece ai Responsabili degli uffici e servizi l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa verso l'esterno.

3. Annualmente sulla base dei documenti di programmazione il Sindaco e la Giunta definiscono gli obiettivi ed i programmi da realizzare e con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, assegnano ai Responsabili degli uffici e servizi una quota parte del bilancio con riferimento ai programmi da attuare, nonché le risorse umane e strumentali.

4. I Responsabili degli uffici e servizi nell'ambito delle rispettive attribuzioni realizzano la traduzione in termini operativi degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi o anche con proposte autonome.

5. La durata e la revoca dell'incarico di Responsabile degli uffici e servizi sono disciplinate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

6. I Responsabili degli uffici e servizi, disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna alla struttura operativa alla quale sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

7. Ad essi spettano inoltre nell'ambito delle rispettive attribuzioni, fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune e secondo le modalità definite dal Regolamento di organizzazione, i compiti di direzione degli uffici e dei servizi, di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nel limite del budget assegnato e nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti e del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti comunali. Essi rispondono della correttezza amministrativa, dell'efficienza, della gestione e dei relativi risultati, che, al termine di ogni esercizio, devono essere illustrati a mezzo, di apposita relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, delle difficoltà eventualmente verificatesi e delle misure adottate per porvi rimedio.

8. I Responsabili degli uffici e servizi nell'ambito delle materie di propria competenza individuano gli eventuali responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.

Art. 44

Incarichi a contratto.

1. La copertura dei posti di Responsabili degli uffici e servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, eccezionalmente con deliberazione della Giunta comunale motivata, con contratto di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Nel rispetto delle vigenti norme di legge, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 45 Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici si distinguono in:

- a) servizi di rilevanza industriale;
- b) servizi privi di rilevanza industriale.

3. I servizi pubblici di rilevanza industriale sono regolati dalla normativa vigente.

4. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dal Comune, secondo le norme del codice civile.

5. La gestione dei servizi culturali e del tempo libero può essere affidata direttamente anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

6. È consentita la gestione in economia dei servizi privi di rilevanza industriale quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 4.

7. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 4 e 5 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica.

Art. 46 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente, del Consiglio d'amministrazione e del Direttore si applicano le norme relative agli organi dell'azienda speciale.

4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio d'amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.

5. Il Consiglio comunale stabilisce l'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

6. Il regolamento determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

8. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale, al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto

consuntivo dell'istituzione.

Art. 47 Aziende speciali

1. Le aziende speciali possono essere preposte anche a più servizi.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
4. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, al quale ne dà comunicazione scritta. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, di Assessore e di Revisori dei conti ed amministratori di altre aziende speciali. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
6. Gli amministratori delle aziende possono sempre essere, con provvedimento motivato, revocati dal Sindaco, che dispone la nomina dei nuovi amministratori nei termini di legge.
7. Gli amministratori delle aziende speciali sono tenuti a relazionare periodicamente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sui bilanci preventivi e consuntivi dell'azienda, con particolare riferimento ai costi unitari per l'utenza.

Art. 48 Società di capitali

1. Il Comune può promuovere o aderire alla costituzione di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove queste vi abbiano interesse, alle Province e alle Regioni. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Sindaco, in aderenza agli indirizzi politici stabiliti dal Consiglio comunale.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di capitali.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Comune ha la possibilità, inoltre, di partecipare a società per azioni non aventi prevalente capitale pubblico locale nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 116 del "Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

8. La maggioranza azionaria delle società di capitali a cui è conferita la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici aventi rilevanza industriale è incedibile.

Art. 49

Associazione e fondazione

1. L'associazione e la fondazione costituita o partecipata dal comune per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero sono regolate dalle norme del codice civile.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'associazione e della fondazione sono approvati dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'associazione e della fondazione il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Si applicano in quanto compatibili i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I

CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50

Forme associative e convenzioni

1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.

2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, ovvero la delega di funzioni.

Art. 51

Consorti

1. Nei casi e con le modalità previste dalla legge è possibile costituire Consorti con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Province.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 52

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle

diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

3. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO II I RAPPORTI CON STATO, REGIONE E PROVINCIA

Art. 53

Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, allo stesso attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 54

Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Art. 55

Provincia

1. Il Comune partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE E LA RENDICONTAZIONE

Art. 56

Bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa è definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Lo schema di bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti ai Capi gruppo consiliari ed ai Revisori dei conti che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, inoltre, possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare.

4. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione, da tenersi entro 20 giorni dalla prima, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Art. 57

Programmazione degli investimenti

1. La Giunta nello schema di bilancio proposto al Consiglio evidenzia adeguatamente gli investimenti previsti e le risorse con le quali tali investimenti sono finanziati.

2. Sono fatte salve le norme nazionali relative al programma triennale ed all'elenco annuale dei lavori pubblici.

Art. 58

Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa, allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge.

CAPO II LE RISORSE E IL PATRIMONIO

Art. 59

Risorse

1. Il Comune tende al conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira la propria azione a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. Nell'ambito della propria potestà impositiva il Comune si adegua ai principi dello "Statuto dei diritti del contribuente" ed in particolare nell'ambito dei propri regolamenti riguardanti la disciplina dei tributi dovranno osservarsi i seguenti principi generali:

- a) obbligo di motivazione degli atti;
- b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
- c) non retroattività delle norme tributarie;
- d) dovere di informare i contribuenti e di far conoscere loro gli atti che li riguardano con particolare riferimento al riconoscimento del diritto di interpello;
- e) tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente;
- f) tutela della integrità patrimoniale del contribuente;
- g) snellezza e semplicità della modulistica;
- h) applicazione del principio della compensazione nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente.

Art. 60

Gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

2. La Giunta comunale adotta gli atti necessari ad assicurare, da parte di tutti gli operatori di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.

3. La Giunta comunale designa uno o più responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al o ai responsabili della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta deve adottare motivata deliberazione.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica.

CAPO III IL CONTROLLO INTERNO

Art. 61 Tipologie di controlli

1. Il Comune di Montecchio Emilia, tramite i propri regolamenti, individua strumenti e metodologie adeguati per lo svolgimento dei controlli interni previsti dalla legge.
2. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1, il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, anche per la costituzione di uffici unici.

Art. 62 Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con le modalità previste dalla normativa vigente, il Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo il Revisore riferisce al Sindaco il quale avrà cura di estendere le proposte ed i rilievi ad organi ed uffici competenti.
5. Il Revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto e nella quale il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CAPO IV LA TESORERIA E IL CONCESSIONARIO

Art. 63 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità ad un soggetto abilitato per legge.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE

Art. 64

Norme transitorie

1. Fino all'adeguamento dei regolamenti vigenti o all'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano a valere le disposizioni previgenti per la parte non incompatibile con il presente Statuto.

2. Relativamente alle Commissioni consiliari fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento del Consiglio comunale valgono le disposizioni vigenti.

CAPO II

NORME FINALI

Art. 65

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla vigente normativa.

2. L'approvazione di un nuovo Statuto comporta l'abrogazione dello Statuto previgente con effetto dall'entrata in vigore del nuovo testo.

3. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce il procedimento di revisione statutaria.

4. Il Consiglio comunale è l'organo deputato all'interpretazione autentica delle disposizioni statutarie.

Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

AVVISO AGLI ENTI INSERZIONISTI

Si invitano gli Enti inserzionisti che non hanno ancora comunicato i nominativi degli utenti da autorizzare al sistema di gestione "BURERT on line" a provvedere rapidamente facendo pervenire apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata SeGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Si ricorda, infatti, che dall'1 gennaio 2010 in assenza delle indispensabili credenziali informatiche necessarie per l'accesso non sarà possibile pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi di interesse, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.